

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 08 AGO, 2018

OGGETTO: Approvazione bozza di convenzione tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e l'Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Medicina e Chirurgia - per lo svolgimento di tirocini curriculari nell'ambito delle Scuole di Specializzazione non mediche o ad accesso misto e dei dottorandi.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 08 AGO, 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta della SC Comunicazione e Relazioni Esterne

PREMESSO che con nota n. 10662 del 18.04.2017 l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna ha trasmesso le bozze di convenzione quadro per i tirocini al fine di definire le regole generali di collaborazione tra università degli Studi di Cagliari, Regione Autonoma della Sardegna ed Assessorato dell'Igiene e Sanità, nelle attività di tirocinio professionalizzante dei Corsi di Laurea e delle Scuole di Specializzazione incardinati nella Facoltà di medicina e Chirurgia, rimandando a specifiche convenzioni con le Aziende Sanitarie tutti gli altri aspetti organizzativi.

che con nota n. 12877/gm del 20/07/2017 l'Università degli Studi di Cagliari comunica a questa Azienda di aver stipulato, in data 21 giugno 2017, l'Accordo Quadro tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Università degli Studi di Cagliari per le attività dei medici in formazione specialistica della facoltà di Medicina e Chirurgia.


altresì che con delibera n. 406 del 21 febbraio 2018 l'AOB ha preso atto della convenzione con l'Università degli Studi di Cagliari facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito delle Scuole di Specializzazione.

PRESO ATTO della richiesta dell'Università degli Studi di Cagliari di voler procedere alla stipula di una convenzione finalizzata allo svolgimento di tirocini curriculari nell'ambito delle Scuole di Specializzazione Non Mediche, ad Accesso Misto e dei Dottorandi.

VISTA la bozza di convenzione che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (All. n. 1)

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA



Per le motivazioni espresse in premessa:

- Di approvare la bozza di convenzione, tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e l'Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia - per lo svolgimento di tirocini curriculari nell'ambito delle Scuole di Specializzazione Non Mediche, ad Accesso Misto e dei Dottorandi.
- Di provvedere, con successivo atto deliberativo, alla presa d'atto della convenzione firmata da entrambi i Rappresentanti Legali.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICOLARI NELL'AMBITO
DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON MEDICHE O AD ACCESSO MISTO E DEI
DOTTORANDI .**

TRA

La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925, con sede legale in Cagliari, Via Università 40, d'ora in poi denominata 'Soggetto promotore', in persona del Presidente Prof. Gabriele Finco

E

l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari C.F. 02315520920, con sede legale in Cagliari Piazzale A. Ricchi n. 1, d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus nata a Cagliari il 01 febbraio 1956

PREMESSO CHE

- Con deliberazione n. 406 del 21 febbraio 2018 l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" ha preso atto della Convenzione per lo svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito delle scuole di specializzazione.
- L'Università degli Studi Cagliari ha chiesto che venisse estesa la possibilità di svolgere tirocini curriculari anche nell'ambito delle scuole di specializzazione non mediche e ad accesso misto nonché che venisse disciplinato l'accesso dei dottorandi presso le Strutture dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu".
- Le controparti hanno convenuto di dover stipulare una Convenzione in merito.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto

La presente Convenzione disciplina la collaborazione tra l'Università degli Studi di Cagliari e l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, nell'espletamento dell'attività degli studenti specializzandi in formazione specialistica nelle scuole di specializzazione **non mediche** - Fisica Medica, Chirurgia orale - e **ad accesso misto** - Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica medica, Microbiologia e virologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Scienza dell'alimentazione, che hanno sede amministrativa nella Università di Cagliari, nonché, per quanto applicabile, nelle scuole di specializzazione in cui l'Università di Cagliari è solo rete

formativa, nonché delle attività dei dottorandi presso le strutture ospedaliere dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu"

ART. 2 **Requisiti strutture**

Le strutture ospedaliere inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione **non mediche, ad accesso misto e dei dottorandi** descritte nell'art.1 della presente convenzione dovranno avere i seguenti requisiti:

- attività clinica specifica per il raggiungimento degli obiettivi formativi degli studenti e specializzandi
- tecnologia idonea allo svolgimento delle attività richieste
- personale dedicato alla formazione degli studenti e specializzandi
- spazi idonei all'accoglienza degli studenti e specializzandi (sala studio, computer collegato ad internet, spogliatoi, stanza relax per coloro che devono svolgere turnistica notturna)

Ciascuna delle Scuole di specializzazione **non mediche** e **ad accesso misto** individua le singole strutture idonee alla formazione dello specializzando.

ART. 3 **Obblighi dell'Università**

Al fine di consentire all'Azienda ospitante di modulare le proprie attività, 30 giorni prima dell'inizio delle attività, ciascuna delle Scuole di specializzazione **non mediche** e **ad accesso misto** (v. art.1) deve comunicare, a mezzo di posta elettronica il nominativo del soggetto responsabile delle attività svolte dallo specializzando; inoltre, per ciascuno specializzando (o gruppo) accolto dal Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto, che dovrà contenere:

- il nominativo/i dello specializzando;
- i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
- obiettivi formativi, competenze che saranno acquisite mediante la formazione e indicazione degli orari in cui è consentito l'accesso presso la sede del Soggetto ospitante;
- i riferimenti delle unità operative del Soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- il periodo e la sede di svolgimento dell'attività

Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

ART. 4 **Obblighi dell'Azienda ospitante**

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli iscritti alle Scuole di Specializzazione **non mediche** e **ad accesso misto**, previste dall'art.1 della presente convenzione, attivate dall'Università degli Studi di Cagliari nel periodo di vigenza della convenzione, per lo svolgimento di attività professionalizzante in numero compatibile con la disponibilità delle medesime strutture.

Il Soggetto ospitante si impegna a mettere a disposizione degli specializzandi delle Scuole di Specializzazione non mediche e ad accesso misto **non mediche** e **ad accesso misto** il personale e le strutture ospedaliere del Sistema Sanitario Regionale, utili e necessarie per le finalità del conseguimento da parte di questi delle abilità tecnico-pratiche indispensabili ai fini dell'esercizio della professione.

Consentire agli specializzandi in formazione specialistica l'accesso alla mensa aziendale, ove esistente, nella sede in cui svolgono la propria attività formativa, alle condizioni indicate dall'Azienda "G. Brotzu" secondo quanto stabilito dalla stessa.

ART. 5

Diritti e doveri degli specializzandi

Durante lo svolgimento del tirocinio, lo specializzando in formazione specialistica è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno.

ART. 6

Sorveglianza sanitaria

La Sorveglianza Sanitaria specifica è a carico della struttura sanitaria ospitante.

ART. 7

Assicurazione

L'Università assicura il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa INAIL è garantita mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n° 1124/65 e D.M. n. 10.10.1985. L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio, il Soggetto promotore.

L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si impegna a stipulare con una Primaria Compagnia Assicurativa (o ad autoassicurare), con oneri a proprio carico, una polizza per la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dagli specializzandi nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del personale strutturato. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale l'Azienda ospitante è tenuta ad inviare tempestiva denuncia alla Sede INAIL competente ed a darne immediata comunicazione alla direzione amministrativa dell'Università. Altresì, l'Azienda ospitante comunica all'INAIL ogni variazione inerente alla posizione dello specializzando.

ART. 8

Durata e rescissione convenzione

La presente Convenzione ha durata pari a 3 anni a partire dalla data della firma e si intende rinnovata tacitamente alla sua scadenza, per un periodo di ulteriori 3 anni se non interviene una formale disdetta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con missiva pec da una

delle due parti. In caso di disdetta le parti concordano di garantire comunque la conclusione delle attività di tirocinio e di formazione dei corsi già avviati.

ART. 9

Clausole finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti faranno riferimento alla normativa vigente.

ART. 10

Registrazione

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto, composto da n.4 pagine e da n. 10 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Per l'Università degli Studi di Cagliari

Il Presidente della Facoltà

Gabriele Finco

(timbro e firma)

Per Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"

Il Direttore Generale

Dott.ssa Graziella Pintus

(timbro e firma)